

COMUNE DI CASTELPAGANO

TITOLO 01

(PRINCIPI GENERALI)

ART. 01

01. IL COMUNE DI CASTELPAGANO, IN RICONOSCIMENTO DELLA SUA ANTICA TRADIZIONE DI AUTONOMIA E DELLA PRESTIGIOSA STORIA DEL SUO POPOLO LABORIOSO, CON IL PRESENTE STATUTO PONE I FONDAMENTI DEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO.

ART. 02

01. IL COMUNE DI CASTELPAGANO RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI COLORO CHE VIVONO NEL TERRITORIO COMUNALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO.

02. IL COMUNE PROMUOVE IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ED IN PRIMO LUOGO DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO, COME CONDIZIONE ESSENZIALE PER L'EFFETTIVA ATTUAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO DEI CITTADINI.

03. IL COMUNE SALVAGUARDA L'AMBIENTE E VALORIZZA LE BELLEZZE PAESAGGISTICHE QUALI RISORSE FONDAMENTALI PER LO SVILUPPO.

04. IL COMUNE PROMUOVE LA SOLIDARIETA' DELLA COMUNITA' LOCALE, IN PARTICOLARE VERSO LE FASCE DI POPOLAZIONE PIU' ESPOSTE A SITUAZIONI DI BISOGNO MORALE E MATERIALE.

ART. 03

01. LO STEMMA DEL COMUNE, UFFICIALMENTE RAPPRESENTATO SUL GONFALONE, E' COSTITUITO DA UNA BILANCIA A BRACCI UGUALI.

02. IL GONFALONE VIENE ESIBITO NELLE CERIMONIE UFFICIALI, NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE E OGNI QUALVOLTA SIA NECESSARIO RAPPRESENTARE IL COMUNE IN PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.

TITOLO 02

(PARTECIPAZIONE POPOLARE)

ART. 04

01. IL COMUNE INCORAGGIA E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E IL LORO POTENZIAMENTO, QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI CITTADINI. A TALE FINE:

-SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONISMO, ANCHE MEDIANTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE DELLA COMUNITA', PRIVILEGIANDO QUELLI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DEI SOGGETTI PIU' SVANTAGGIATI;

-FAVORISCE L'INFORMAZIONE E LA CONOSCENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVA COMUNALI E DELLE NORME, PROGRAMMI E PROGETTI REGIONALI, STATALI E COMUNITARI INTERESSANTI L'ASSOCIAZIONISMO; -METTE A DISPOSIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE E IL PERSONALE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI.

02. OBBLIGHI E PRESTAZIONI POSTE A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

POSSONO ESSERE DEFINITE MEDIANTE STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE.

ART. 05

01. IL COMUNE INCENTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE ED ECONOMICO DELLA

COMUNITA'. A TAL FINE FAVORISCE:

- GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA AMMINISTRAZIONE LOCALE, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE.
- LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI E DI ASSEMBLEE, METTENDO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE STRUTTURE COMUNALI.

ART. 06

01. IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A QUELLI CHE PER LEGGE DEBONO INTERVENIRVI.

02. I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

03. L'INFORMAZIONE E' OBBLIGATORIA NEL CASO DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI INERENTI LE SEGUENTI MATERIE:

- REALIZZAZIONE DI OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NONCHE' DI IMPIANTI INDUSTRIALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL LORO IMPATTO SULL'AMBIENTE;
- APPROVAZIONE DI PIANI COMMERCIALI, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI; -
- ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIE;
- ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE, MODIFICA DEI PRINCIPALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.

ART. 07

01. ECCETTUATI I CASI IN CUI IL COMUNE E' TENUTO PER LEGGE A INFORMARE I SOGGETTI INTERESSATI A MEZZO COMUNICAZIONE PERSONALE, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' RESO NOTO AL PUBBLICO MEDIANTE AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE DI COPIA DEGLI ATTI CHE SI INTENDONO ADOTTARE.

02. I SOGGETTI INTERESSATI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DI PRESENTARE, ENTRO E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE, OSSERVAZIONI, MEMORIE, PROPOSTE E DOCUMENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DELLA EMANAZIONE DEGLI ATTI FINALI DECIDE SULLE OSSERVAZIONI MEMORIE E PROPOSTE PERVENUTE NEI TERMINI, OVE PERMANENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA ESEGUITA DAI COMPETENTI UFFICI COMUNALI.

04. IL COMUNE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DI TERZI, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE DA ADOTTARE.

ART. 08

01. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO ATTI DI INIZIATIVA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, RIVOLTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DIRETTI A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE ISTANZE E LE PETIZIONI SONO GLI ATTI CON CUI SI RICHIEDE LA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DETERMINATO, O SI ESPONGONO COMUNI NECESSITA', O SI SEGNALANO SITUAZIONI PER LE QUALI SI SOLLECITA L'INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. LA PROPOSTA E' L'ATTO CON CUI SI AVANZANO SUGGERIMENTI, CONSIGLI E INDICAZIONI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI DI INTERESSE COLLETTIVO O PER L'ASSUNZIONE DI INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILEVANZA PUBBLICA, ALTRESI' PRECISANDO I CONTENUTI E LE FINALITA' CUI SI RICHIEDE CHE VENGA ADEGUATA L'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 09

01. ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE HANNO FORMA SCRITTA E DEBONO ESSERE SEMPRE INDIRIZZATE AL SINDACO. ESSE VANNO SOTTOSCRITTE, A PENA DI INAMMISSIBILITA' CON FIRMA AUTENTICATA NELLA FORMA DI LEGGE.

02. I SUDETTI ATTI DI INIZIATIVA SONO ALTRESI' INAMMISSIBILI QUANDO NON HANNO IL FINE DI PROMUOVERE LA TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI E QUANDO NON INDICANO CHIARAMENTE L'OGGETTO DELLA RICHIESTA E RELATIVI SCOPI.

ART. 10

01. LE ISTANZE E LE PETIZIONI SONO ISTRUITE A CURA DEI COMPETENTI UFFICI COMUNALI CHE NE VERIFICANO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMITA' ED I PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI O PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI GIUDICATI PIU' OPPORTUNI.

02. IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE NEL TERMINE DI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ISTANZA O DELLA PETIZIONE, O MEDIANTE L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO, OVVERO DI QUELLO CHE SI RITIENE PIU' IDONEO A TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO, O MEDIANTE LA COMUNICAZIONE MOTIVATA DELLE RAGIONI DEL DINIEGO A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.

03. IL SINDACO RELAZIONA PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SUGLI ESITI DELLE ISTANZE E DELLE PETIZIONI PERVENUTE E SUI CONSEGUENZIALI PROVVEDIMENTI EMANATI DALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 11

01. LE PROPOSTE SONO ISTRUITE A CURA DEI COMPETENTI UFFICI COMUNALI CHE NE VERIFICANO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', LA COMPATIBILITA' CON NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO E CON LE NORME DEL PRESENTE STATUTO, I REQUISITI DI LEGITTIMITA' ED I

PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI.
02. TERMINATA L'ISTRUTTORIA, L'ESAME DELLA PROPOSTA VIENE ISCRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA MUNICIPALE, SECONDO LE COMPETENZE, PER LE DEFINITIVE DETERMINAZIONI CHE DOVRANNO COMUNQUE ESSERE RESE NOTE AGLI INTERESSATI.

03. IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE NEL TERMINE MASSIMO DI 120 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA, SALVO I CASI IN CUI, SULLA BASE DI COMPROVATE RAGIONI SI RENDE INDISPENSABILE, AI FINI DELLA DECISIONE, UN SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA.

ART. 12

01. IL COMUNE RICONOSCE L'ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI E PER L'EFFETTIVO COLLEGAMENTO TRA LA COMUNITA' CITTADINA E GLI ORGANI ELETTIVI.

ART. 13

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE DI PROPRIA INIZIATIVA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, L'INDIZIONE DEL REFERENDUM.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ALTRESI' L'INDIZIONE DEL REFERENDUM QUALORA LO RICHIEDANO ALMENO 600 (SEICENTO) ELETTORI. IN TAL CASO LA RICHIESTA REFERENDARIA PUO' ESSERE DICHIARATA INAMMISSIBILE, SEMPRE CHE RICORRANO COMPROVATE RAGIONI, CON DELIBERA ASSUNTA CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI.

03. LA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE INDICE IL REFERENDUM CONSULTIVO DEVE INDICARE IL QUESITO IN MANIERA CHIARA SEMPLICE ED UNIVOCA.

ART. 14

01. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE TRIBUTARIE, ELETTORALI, E QUELLE IN GENERALE SOTTRATTE ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

ART. 15

01. L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM E' COMPOSTO DAL SINDACO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, E DA TRE CONSIGLIERI COMUNALI DI CUI UNO ESPRESSIONE DELLA MINORANZA.

02. LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DELL'UFFICIO PER IL REFERENDUM SONO SVOLTE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL PARERE SULLA REGOLARITA', LEGITTIMITA' ED AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI CONSULTAZIONI REFERENDARIE E' RIMESSO ALL'UFFICIO PER IL REFERENDUM.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 16

01. LA VOTAZIONE PER IL REFERENDUM SI SVOLGE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, CON VOTO DIRETTO LIBERO E SEGRETO.

02. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' APPROVATO SE ALLA VOTAZIONE HA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO, E SE E' STATA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

03. ENTRO 120 GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO I PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

ART. 17

01. IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE DELL'INFORMAZIONE COME STIMOLO PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DEI DOCUMENTI RICHIESTI, INDICA I DIPENDENTI COMUNALI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, TUTELA IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CITTADINI IN ORDINE AD ATTI E PROCEDURE CHE LI RIGUARDINO.

TITOLO 03

(ORGANI DEL COMUNE)

ART. 18

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE ED E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO ESERCITA LE POTESTA' AD ESSO ATTRIBUITE DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO CHE NE DETERMINA L'ORDINE DEL GIORNO.

04. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALMENO UNA VOLTA OGNI TRE MESI, IN PUBBLICA SEDUTA.

ART. 19

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, SECONDO I SEGUENTI FONDAMENTALI PRINCIPI. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO. LA CONSEGNA RISULTA DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

02. L'AVVISO, CON ELENCAZIONE DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, O, NEI CASI D'URGENZA, NELLE VENTQUATTRO ORE PRECEDENTI.

03. NELLE SESSIONI STRAORDINARIE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE NOTIFICATA ALMENO 03 (TRE) GIORNI PRIMA DI QUELLO

STABILITO PER L'ADUNANZA.

04. I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO, DEVONO ESSERE DEPOSITATI, A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA SEDUTA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE.

05. IL CONSIGLIO E' RIUNITO VALIDAMENTE, IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA; DELIBERA A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO I CASI IN CUI E' RICHIESTA, DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, UNA MAGGIORANZA DIVERSA. PER LE VOTAZIONI CONCERNENTI PERSONE, SI PROCEDE A SCRUTINIO SEGRETO.

06. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE REDIGE IL VERBALE DELLE SEDUTE CONSILIARI.

ART. 20

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO E NELLE QUALI E' GARANTITA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE.

02. IL SINDACO PARTECIPA DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

03. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEGLI ASSESSORI IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PER LA MATERIA TRATTATA.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI, LA FORMAZIONE, LA PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 21

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' LOCALE.

02. ESSI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA CONSILIARE E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. HANNO ALTRESI' DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

04. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE MODALITA' FISSATE NEL REGOLAMENTO.

05. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE ELETTO CON LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA.

ART. 22

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI ENTRO I TERMINI E CON LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE INDICHI GLI OBIETTIVI DA

PERSEGUIRE NEI FONDAMENTALI SETTORI DELL'ATTIVITA' COMUNALE.

ART. 23

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AL CONSIGLIO, E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO; RIFERISCE PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 24

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CUI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

03. I SINGOLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA, SU PROPOSTA DEL SINDACO. CON IL MEDESIMO ATTO VENGONO CONFERITE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO CON L'INCARICO DI SOSTITUIRE IL SINDACO NEI CASI DI ASSENZA, NECESSITA' O IMPEDIMENTO.

04. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI SI E' DETTO POSSONO ESSERE MODIFICA CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

05. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SEMPRE CHE PARTECIPI AL VOTO LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 25

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE E SOVRAINTENDE ALL'ANDAMENTO GENERALE DELL'ENTE.

02. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E NE GARANTISCE L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE. PROVVEDE A DARE IMPULSO E A COORDINARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI.

03. IL SINDACO EMANA ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI, ED ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO NEI CASI VOLUTI DALLA LEGGE.

TITOLO 04

(ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI)

ART. 26

01. IL COMUNE E' AMMINISTRATO DA UFFICI E SERVIZI, ORGANIZZATI IN MODO DA ASSICURARE L'ESERCIZIO PIU' EFFICACE DELLA FUNZIONE LORO ATTRIBUITA.

02. I COMPITI SONO ATTRIBUITI IN VIA ESCLUSIVA. QUANDO PIU' COMPITI SIANO CONNESSI, VENGONO ISTITUITI UFFICI, ANCHE TEMPORANEI, CON SCOPI DETERMINATI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E LE

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 27

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

02. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE E NE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI.

ART. 28

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI, PARTECIPA ALLE RIUNIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO.

ART. 29

01. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, IL SEGRETARIO ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTINO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI, DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, AGLI ORGANI ELETTIVI.

03. IN PARTICOLARE, IN MANCANZA DI DIPENDENTI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE, SPETTA AL SEGRETARIO:

- PRESIEDERE LE GARE PER ACQUISTI, ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;
- PRESIEDERE LE COMMISSIONI DI CONCORSO COSTITUITE E DISCIPLINATE SECONDO LE MODALITA' CONTEMPLATE NEL REGOLAMENTO ORGANICO;
- ROGARE I CONTRATTI RICEVUTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA LA CUI STIPULAZIONE E' ATTRIBUITA AL SINDACO.

ART. 30

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO, IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA E CON ANZIANITA' DI SERVIZIO NON INFERIORE AD ANNI CINQUE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

ART. 31

01. E' ISTITUITA PRESSO IL COMUNE LA CONFERENZA PERMANENTE DEI RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE, CON IL COMPITO DI ESAMINARE COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE E FORMULARE AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

ART. 32

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO CIVILE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA' AMMINISTRATA.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI.

ART. 33

01. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO CIO' SI REPUTI CONVENIENTE AL FINE DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

02. L'AFFIDAMENTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA DETERMINAZIONE, IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA, DI TEMPI, MODI E COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

ART. 34

01. IL COMUNE PUO' PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI APPOSITA ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE E GODE DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.

ART. 35

01. IL COMUNE PUO' PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANO L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE.

ART. 36

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON PREFERENZA PER I TECNICI E GLI ESPERTI DEL SETTORE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO CHE INDICHI IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO RICONTRI IRREGOLARITA' GESTIONALI O ACCERTI VIOLAZIONI DELLE NORME, DELIBERA LA REVOCA DI TUTTI I COMPONENTI L'ORGANO AMMINISTRATIVO.

TITOLO 05

(L'ORDINAMENTO FINANZIARIO)

ART. 37

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' REVOCABILE SOLO NEI CASI DI ACCERTATA INADEMPIENZA.

03. IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL REVISORE E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CHE DEFINISCE, IN PARTICOLARE, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LE GARANZIE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA, E LE MODALITA' DI REVOCA E DECADENZA.

04. L'INDENNITA' DA ATTRIBUIRSI AL REVISORE E' STABILITA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

ART. 38

01. IL REVISORE DEI CONTI ESERCITA IN PIENA AUTONOMIA IL MANDATO CONFERITOGLI COOPERANDO NELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESERCITANDO ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DELLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE DEL COMUNE.

02. IL REVISORE, SE INTERPELLATO, ESPRIME PARERI TECNICI SULLE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI, I BILANCI ANNUALI E PLIENNALI.

ART. 39

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PREVEDE METODI DI ANALISI, INDICATORI, PARAMETRI E SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO DI ESERCITARE IL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DEL BILANCIO, DI VALUTARE IL COSTO DEI SERVIZI E L'USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO, DI VERIFICARE I RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGRAMMATI CON LA CONSEGUENTE ANALISI DELLE CAUSE DEGLI SPOSTAMENTI E DELLE MISURE PER ELIMINARLI.

TITOLO 06

(REVISIONE DELLO STATUTO-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

ART. 40

01. POSSONO ESSERE APPORTATE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA.

02. LO STATUTO PUO' ESSERE MODIFICATO CON LE STESSE PROCEDURE E MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER LA SUA APPROVAZIONE.

ART. 41

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE STATUTO NEL TERMINE DI 12 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE.

ART. 42

01. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNIRA' PER VERIFICARNE LO STATO DI ATTUAZIONE, PREDISPONENDO ADEGUATE FORME DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA.

ART. 43

01. LO STATUTO DEL COMUNE DI CASTELPAGANO ENTRA IN VIGORE IL 300 GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA.